



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1941 DEL 14/05/2021

SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE, AL TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

OGGETTO: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE IN MERITO ALLA TRATTAZIONE DI INTERVENTI GIÀ REALIZZATI PRIVI DI RILEVANZA NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ.

La presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 17/05/2021 al 01/06/2021.

Settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile

Servizio Edilizia Privata

OGGETTO: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE IN MERITO ALLA TRATTAZIONE DI INTERVENTI GIÀ REALIZZATI PRIVI DI RILEVANZA NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ.

Proposta n. 2109

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con la L.R. n. 29 del 24/12/2019 “*Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (costruzioni in zone sismiche – deleghe e norme urbanistiche particolari)*” sono state attribuite al Comune di Sanremo le funzioni amministrative in materia di costruzioni in zone sismiche;
- con D.G.C. n. 106 del 28/05/2020 il Servizio Costruzioni in Zone Sismiche è stato incardinato nel Settore Servizi alle Imprese, al Territorio e Sviluppo Sostenibile del Comune di Sanremo;

VISTI:

- l'art. 65, 93 e 94 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.;
- l'art. 94-bis del sopra citato D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., che al comma 1 definisce le categorie degli interventi in relazione alla loro rilevanza nei confronti della pubblica incolumità, e che alla lettera c) individua quelli “*privi di rilevanza*”, che per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità;
- il D.M. 30/04/2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante l'approvazione delle Linee guida per gli interventi di cui agli artt. 93 e 94-bis del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., ed in particolare la lettera c) della sezione “*Tipologie interventi*”, riguardante gli “*Interventi «privi di rilevanza» nei riguardi della pubblica incolumità*”, che il decreto sottopone al rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina edilizia (in particolare, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela del rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.lgs. 42/2004);
- l'art. 5 bis, commi 1 e 1-bis, della L.R. 29/1983 e ss.mm.ii.;
- le D.G.R. n. 1184/2013 e n. 804/2016 di individuazione degli interventi di cui all'art. 5-bis, comma 1, lett. a) e b), della L.R. 29/1983 e ss.mm.ii., esclusi dall'ambito di applicazione del Titolo II della stessa L.R. 29/1983 (e pertanto non sottoposti, tra l'altro, ad autorizzazione sismica preventiva);

- la D.G.R. 938/2017 *“Approvazione Modulistica unica regionale e procedure standard per il rilascio delle autorizzazioni connesse all’applicazione della normativa in materia di costruzioni in zone sismiche”*;
- la D.G.R. 812/2020 di approvazione dei criteri ed indirizzi anche procedurali in materia di interventi strutturali in zone sismiche, e il relativo Allegato B recante oggetto *“Elenco degli interventi «privi di rilevanza» nei riguardi della pubblica incolumità per il contesto regionale ligure”*;

PRESO ATTO che con la D.G.R. 812/2020, in conformità al disposto di cui al comma 2 dell’art.94-bis del D.P.R. 380/2001, a seguito dell’emanazione delle linee guida da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui al D.M. 30 aprile 2020:

- è stata definita una specifica elencazione (riportata nell’Allegato B) degli interventi *“privi di rilevanza”* nei riguardi della pubblica incolumità per il contesto regionale ligure;
- che tale elencazione ha di fatto escluso dagli obblighi di cui all’art. 94, comma 1, del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. i manufatti e le opere inseriti in detto elenco;
- che per tali opere è stato appositamente introdotto un Preavviso-Denuncia semplificata, sostitutivo della denuncia integrata ai sensi degli art. 65 e 93 del D.P.R. 380/2001;

CONSIDERATO che la sopra citata elencazione risulta tra l’altro residuale:

- sia rispetto all’Allegato A della stessa D.G.R. 812/2020, contenente l’elenco delle costruzioni *“usuali”* per il contesto regionale ligure, che le strutture regionali competenti hanno ritenuto di sottrarre all’obbligo dell’autorizzazione sismica preventiva, ritenendo sufficiente per esse la sola denuncia/deposito, in quanto interventi riconducibili a usuali tipologie di ordinaria complessità strutturale per il contesto regionale ligure e pertanto ricompresi tra quelli di *“minor rilevanza”* ai sensi dell’art. 94-bis, comma 1, lett. b), del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.;
- sia rispetto alle previgenti elencazioni di cui alle D.G.R. 1184/2013 e 804/2016, ora superate, formulate dalla Regione Liguria per l’individuazione degli interventi di minor rilevanza ai fini sismici, che assolvono una funzione di limitata importanza statica e pertanto sottratti all’obbligo di autorizzazione sismica preventiva;

ATTESO che dalla puntuale lettura dell’elencazione dei manufatti compresi nell’allegato B di cui alla D.G.R. 812/2020 è evidente la finalità di sottrarre all’iter procedurale standard i manufatti di modeste dimensioni e su cui agiscono azioni di ridotta entità, stabilendo che ai fini della loro realizzazione, per gli adempimenti relativi agli obblighi di denuncia dei lavori, nel rispetto della normativa della sicurezza è sufficiente la sostanziale assunzione di responsabilità da parte di dei soggetti coinvolti nella loro realizzazione – individuati nel Committente, nel Progettista, nel Direttore dei lavori e nel Costruttore – a mezzo della presentazione allo Sportello Unico del sopra citato *“Preavviso-Denuncia semplificata per interventi privi di rilevanza”* (dovuto, peraltro, solo per gli interventi “privi di rilevanza” assoggettati a comunicazione o a titolo abilitativo edilizio, come S.C.I.A., C.I.L.A., ecc);

EVIDENZIATO che, in termini generali, con la stesura dell’Allegato B della D.G.R. 812/2020 si ritiene che le strutture regionali competenti abbiano inteso individuare proprio quegli interventi definiti irrilevanti ai fini della pubblica incolumità e che pertanto siano stati ricompresi nell’elenco anche quelli che per palese comune opinione degli attori coinvolti sono sempre stati realizzati liberamente al di fuori dei canonici procedimenti autorizzativi in termini di sicurezza delle strutture, in quanto il rispetto della normativa risultava sostanzialmente garantito dall’osservanza di criteri realizzativi dettati dai canoni della cosiddetta *“costruzione a regola d’arte”* (cioè secondo l’insieme di tecniche considerate unanimemente corrette per l’esecuzione di determinate lavorazioni, in genere limitate a realizzazioni artigianali e/o a manufatti modesti);

PRESO ATTO che la generale diffusione di tali manufatti/elementi inseriti nell'Allegato B della D.G.R. 812/2020, stante il comune uso degli stessi (si menzionano infatti pensiline, tettoie, condotte tecnologiche, tramezze, pavimenti, serramenti, manto di copertura, cancelli, ringhiere, recinzioni, pozzetti per fognature, manufatti aperti, etc.), è praticamente estesa a tutto il territorio comunale, e tale da ritenere con ragionevolezza che non vi sia chi non abbia installato/realizzato presso la propria abitazione o locale di lavoro, in assenza di alcun specifico procedimento amministrativo connesso al rispetto della normativa delle costruzioni, qualcuna di queste tipologie di manufatti;

CONSIDERATO che possa ragionevolmente ritenersi che tutti gli interventi elencati nell'Allegato B della DGR 812/2020, siano appartenenti – in oggi e, di fatto, da sempre – a tale categoria di interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità, a prescindere dall'epoca della loro realizzazione;

RITENUTO NECESSARIO, al fine di migliorare la propria efficienza/efficacia nella gestione del servizio nonché di regolamentarsi in merito, individuare le disposizioni organizzative in merito alla trattazione degli interventi già realizzati “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica utilità, finalizzate a definire un approccio metodologico teso a proporre un percorso di regolarizzazione amministrativa avente ad oggetto l'innumerabile quantità di interventi realizzati prima dell'entrata in vigore della D.G.R. 812/2020 e ad oggi ricadenti nelle tipologie dell'Allegato B della stessa, che risultano essere stati eseguiti in assenza di alcuna denuncia, secondo prassi, in quanto ritenuti irrilevanti in riferimento alla pubblica incolumità;

DATO ATTO che tale approccio metodologico:

- è volto ad accertare la sicurezza dei suddetti interventi in relazione alla normativa delle costruzioni e a legittimarne il mantenimento se conformi alle normative urbanistico-edilizie nonché a quelle di carattere sovraordinato;
- prevede la presentazione di un modello di denuncia semplificata per interventi già realizzati “privo di rilevanza” ai sensi dell'art. 94-bis c.1 lett. C) del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. e rientrante nell'elenco dell'Allegato B della D.G.R. 812/2020, teso ad acquisire dichiarazioni in merito alla sicurezza dei manufatti e precisa assunzione di responsabilità sulle stesse;

EVIDENZIATO che il Comune di Sanremo con nota prot. n. 22785 del 11/03/2021 ha inviato a Regione Liguria una bozza delle suddette disposizioni organizzative (e del relativo modello di denuncia semplificata per interventi già realizzati “privo di rilevanza”), redatte a cura del Servizio Costruzioni in zone sismiche, elaborate in qualità di ente delegato allo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di costruzioni in zone sismiche ex art. 8 c.1-bis della L.R. 29/1983, richiedendo un parere sulla loro coerenza normativa;

PRESO ATTO che Regione Liguria con nota prot. n. 39289 del 04/05/2021, esaminata la documentazione nella versione “bozza”, ha comunicato di non aver evidenziato, in via generale, elementi in contrasto con la normativa regionale di riferimento cui alla L.R. 29/1983, e con i criteri e gli indirizzi della D.G.R. 812/2020 “D.P.R. 380/2001 art. 94-bis c.2 e c.5 e l.r. 29/1983 art. 5-bis c.1 lett.c). *Approvazione criteri ed indirizzi anche procedurali in materia di interventi strutturali in zone sismiche*”;

VISTO il modello “MOD.SISM.SANREMO.01”, avente ad oggetto: «*DENUNCIA SEMPLIFICATA PER INTERVENTO GIÀ REALIZZATO “PRIVO DI RILEVANZA” ai sensi dell'art. 94-bis c. 1 lett. c) del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. e rientrante nell'elenco dell'Allegato B della D.G.R. 812/2020*», redatto a cura del Servizio Costruzioni in zone sismiche ed allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO quindi, per le motivazioni indicate in premessa, di approvare le sopra citate disposizioni organizzative, nonché il relativo modello "MOD.SISM.SANREMO.01";

DATO ATTO che il soggetto Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 6, lett. a) e b) della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., è l'ing. Bartolomeo Ravera, Responsabile del Servizio Costruzioni in Zone Sismiche, il quale ha curato l'istruttoria del presente atto;

ATTESTATO che, in merito alla presente determinazione, è stato esercitato dal Dirigente del Settore Servizi alle Imprese, al Territorio e Sviluppo Sostenibile, ing. Giambattista Maria Miceli, il controllo preventivo di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

VISTI:

- l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 85 dello Statuto comunale;
- l'art. 20 del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi;

per le ragioni sopra elencate

DETERMINA

1. di approvare il seguente approccio metodologico, teso a proporre un percorso di regolarizzazione amministrativa avente ad oggetto l'innumerabile quantità di interventi realizzati prima dell'entrata in vigore della D.G.R. 812/2020 e ad oggi ricadenti nelle tipologie dell'Allegato B della stessa, che per le motivazioni sopra espresse risultano essere stati eseguiti in assenza di alcuna denuncia, secondo prassi, in quanto ritenuti irrilevanti in riferimento alla pubblica incolumità, volto ad accertarne la sicurezza in relazione alla normativa delle costruzioni e a legittimarne il mantenimento se conformi alle normative urbanistico-edilizie nonché a quelle di carattere sovraordinato.

L'approccio metodologico si sviluppa con la seguente procedura:

- a) presentazione presso lo Sportello Unico del modello allegato alla presente, denominato "**MOD.SISM.SANREMO.01**", avente ad oggetto: «DENUNCIA SEMPLIFICATA PER INTERVENTO GIÀ REALIZZATO "PRIVO DI RILEVANZA" ai sensi dell'art. 94-bis c. 1 lett. c) del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. e rientrante nell'elenco dell'Allegato B della D.G.R. 812/2020».
- b) acquisizione da parte dello Sportello Unico della sopra citata denuncia semplificata.

Tale documento, in forza della dichiarazione resa dal Verificatore strutturale in qualità di tecnico asseverante, nella quale lo stesso professionista, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara tra l'altro:

- *di aver effettuato, ai sensi del § 8.3 del D.M. 17/01/2018 (NTC 2018), per quanto applicabile, la valutazione della sicurezza dell'intervento/opera "privo di rilevanza" sopra descritto;*
- *che a seguito delle verifiche effettuate, ha accertato il corretto dimensionamento e la corretta esecuzione, anche in relazione ai metodi di fissaggio e all'idoneità del*

sito/area ove l'intervento/opera è posizionato, nonché in relazione alle azioni che l'intervento/opera esercita su detto sito/area;

- che l'intervento/opera è sicuro nei confronti della pubblica incolumità;

viene conservato agli atti dello stesso Sportello Unico (senza la trasmissione al Servizio Costruzioni in Zone Sismiche) quale attestazione dell'avvenuta verifica della sicurezza strutturale dell'intervento/opera "priva di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità e a conclusione del procedimento di accertamento della conformità strutturale.

Quanto sopra fatti salvi gli ulteriori e necessari adempimenti, da parte dello Sportello Unico, in merito alla vigilanza e alla repressione delle violazioni di cui al Titolo IV, Parte II, Capi II e IV del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.

2. di approvare il modello allegato alla presente, denominato "**MOD.SISM.SANREMO.01**", avente ad oggetto: «DENUNCIA SEMPLIFICATA PER INTERVENTO GIÀ REALIZZATO "PRIVO DI RILEVANZA" ai sensi dell'art. 94-bis c. 1 lett. c) del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. e rientrante nell'elenco dell'Allegato B della D.G.R. 812/2020».

3. di demandare al Servizio Costruzioni Sismiche di attivarsi per la più ampia diffusione del contenuto della presente determina;

4. di dare atto che la presente determinazione, non comportando impegno di spesa, è immediatamente esecutiva dalla data di sottoscrizione della stessa con firma digitale e ai sensi dell'art. 20, comma 3, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi comunale.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Giambattista Maria Miceli

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MICELI GIAMBATTISTA MARIA;1;94913219394332791224978734031418039473